

Traduzione dal testo originale francese ¹⁾**CONVENZIONE ²⁾**

per

l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra ³⁾

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Cile; Sua Maestà l'Imperatore della Cina; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica del Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica del Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scia di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà

¹⁾ Il testo originale è pubblicato nell'edizione francese di questa Collezione, Vol. 11, pag. 491.

²⁾ Per la Svizzera la presente Convenzione è ancora applicabile solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non partecipano alla Convenzione del 1949 (RU 1951, pag. 205) — (art. 58 della Convenzione del 1949). Vedi a pagg. 502 e 503 l'elenco degli Stati contraenti.

³⁾ Trattasi della X^a Convenzione della Conferenza per la pace all'Aja, del 1907.



il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

animati ugualmente dal desiderio di diminuire, per quanto dipende da loro, i mali inseparabili dalla guerra;

e volendo a tal fine adattare alla guerra di mare i principi della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906,

hanno risolto di concludere una Convenzione allo scopo di rivedere la Convenzione del 29 luglio 1899 sulla stessa materia, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le navi-ospedale militari, vale a dire le navi costruite o allestite dagli Stati specialmente e soltanto col fine di soccorrere feriti, malati e naufraghi, e i nomi delle quali saranno stati fatti conoscere, al principio o nel corso delle ostilità, in ogni caso prima che siano comunque messe in uso, alle Potenze belligeranti, sono rispettate e non possono essere prese mentre durano le ostilità.

Queste navi non sono parificate ai navigli di guerra nemmeno per quanto concerne il loro soggiorno in un porto neutrale.

Art. 2

Le navi-ospedale allestite, per intero o in parte, a spese de' privati o di società di soccorso ufficialmente riconosciute, sono del pari rispettate ed esenti da cattura, se la Potenza belligerante da cui dipendono ha dato loro una commissione ufficiale e ne ha notificato i nomi alla Potenza avversaria allo scoppiare o nel corso delle ostilità, e, in ogni caso, prima che siano comunque messe in uso.

Questi navigli debbono avere un documento dell'autorità competente, che dichiari che sono stati sottoposti al suo controllo durante il loro armamento e alla loro definitiva partenza.

Art. 3

Le navi-ospedale equipaggiate, per intero o in parte, a spese de' privati o di società ufficialmente riconosciute dai paesi neutrali, sono rispettate ed esenti da cattura, purchè si siano poste sotto la direzione di uno dei belligeranti, col previo consenso del loro proprio Governo e con l'au-

torizzazione del belligerante stesso e che quest'ultimo ne abbia notificato il nome al suo avversario allo scoppiare o nel corso delle ostilità e, in ogni caso, avanti che siano comunque messe in uso.

Art. 4

Le navi mentovate negli art. 1, 2 e 3, dovranno dar soccorso e assistenza ai feriti, malati e naufraghi dei belligeranti senza distinzione di nazionalità.

I Governi s'impegnano a non valersi di queste navi per nessun scopo militare.

Queste navi non dovranno intralciare in nessun modo le mosse dei combattenti.

Durante e dopo il combattimento, opereranno a tutto loro rischio e pericolo.

I combattenti avranno su esse diritto di controllo e di visita; potranno negare il loro concorso, imporre loro d'allontanarsi, prescrivere loro una determinata rotta e far salire a bordo un Commissario, e fin anche trattenerle, quando la gravità delle circostanze lo richiedesse.

Per quanto sarà possibile, i combattenti scriveranno sul giornale di bordo delle navi-ospedale gli ordini che avranno loro dato.

Art. 5

Le navi-ospedale militari si distingueranno per mezzo di una tinta esterna bianca con banda orizzontale verde di circa un metro e mezzo di larghezza.

Le navi mentovate negli art. 2 e 3, si distingueranno per mezzo di una tinta esterna bianca con una banda orizzontale rossa di circa un metro e mezzo di larghezza.

Le barche delle navi sopra accennate, come i piccoli navigli che potranno essere adoperati pel servizio d'ospedale, saranno contrassegnati da una tinta analoga.

Tutte le navi-ospedale si faranno riconoscere issando, con la loro bandiera nazionale, la bandiera bianca con la croce rossa prescritta dalla Convenzione di Ginevra, e, se appartengono ad uno Stato neutro, inalberando all'albero maestro la bandiera nazionale del belligerante sotto la cui direzione si sono posti.

Le navi-ospedale che, in conformità dell'art. 4, sono trattenute dal nemico, dovranno ritirare la bandiera nazionale del belligerante da cui dipendono.

Le navi e le barche sopra mentovate, che vogliono assicurarsi durante la notte il rispetto al quale hanno diritto, devono, col consenso del belligerante che accompagnano, prendere le misure necessarie affinché la tinta che le caratterizza sia sufficientemente visibile.

Art. 6

I segni distintivi previsti all'art. 5 non potranno essere adoperati, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, se non per proteggere o designare le navi che vi sono notate.

Art. 7

Nel caso di combattimento a bordo d'un vascello di guerra, gli infermieri saranno, quanto sia possibile, rispettati e trattati con riguardo.

Questi infermieri e il loro materiale rimangono sottoposti alle leggi di guerra, ma non potranno essere distratti dal loro impiego, finchè saranno necessari ai feriti e malati.

Tuttavia, il comandante da cui dipendono, ha la facoltà di disporne, in caso di grave necessità militare, assicurando previamente la sorte dei feriti e malati che vi si trovino.

Art. 8

La protezione dovuta alle navi-ospedale e alle infermerie dei vascelli cessa se se ne usi per commettere atti nocivi al nemico.

Non sarà considerato di natura tale da giustificare il ritiro della protezione il fatto che il personale di tali navi ed infermerie sia armato per mantenere l'ordine e per la difesa dei feriti o malati, oppure il fatto che si trovi a bordo un impianto radio-telegrafico.

Art. 9

I belligeranti potranno far appello allo zelo caritatevole dei comandanti delle navi di commercio, yachts o imbarcazioni neutrali, per prendere a bordo e curare feriti o malati.

Le navi che avranno risposto a tale appello come pure quelle che spontaneamente avranno raccolto feriti, malati o naufraghi, godranno di una protezione speciale e di certe immunità. In nessun caso esse potranno essere catturate pel fatto di questo trasporto; ma, salvo le promesse che loro fossero state fatte, saranno esposte alla cattura per violazioni della neutralità che avessero potuto commettere.

Art. 10

Il personale religioso, medico e ospitaliero di qualsiasi nave catturata è inviolabile e non può essere fatto prigioniero di guerra. Esso porta seco, ritirandosi, gli oggetti e gli strumenti chirurgici che sono di sua proprietà particolare.

Questo personale continuerà ad adempiere le sue funzioni fintanto che sarà necessario e potrà poi ritirarsi quando il comandante in capo lo riterrà possibile.

I belligeranti devono assicurare a questo personale caduto nelle loro mani gli stessi assegni e lo stesso soldo che al personale dello stesso grado della propria marina.

Art. 11

I marinai e i militari imbarcati, e le altre persone ufficialmente addette alle marine o alle armate, feriti o malati, a qualsiasi nazione appartengano, saranno rispettati e curati da chi li abbia fatti prigionieri.

Art. 12

Ogni vascello di guerra di una parte belligerante può richiedere che gli siano consegnati i feriti, i malati e i naufraghi che si trovino a bordo delle navi-ospedale militari, delle navi-ospedale di società di soccorso o di privati, delle navi di commercio, yachts e imbarcazioni, qualunque sia la nazionalità di queste navi.

Art. 13

Se feriti, malati o naufraghi siano accolti a bordo di un vascello di guerra neutrale, bisognerà provvedere, nella misura del possibile, a che essi non possano prender ancora parte alle operazioni di guerra.

Art. 14

Sono prigionieri di guerra i naufraghi, i feriti o i malati d'uno dei belligeranti che cadono in potere dell'altro. Spetta a questo il decidere, secondo le circostanze, se convenga trattenerli, dirigerli ad un porto del suo paese, a un porto neutrale, o, anche, a un porto dell'avversario. In quest'ultimo caso i prigionieri che in tal modo saranno stati restituiti alla loro patria non potranno prestar servizio finchè duri la guerra.

Art. 15

I naufraghi, feriti o malati, che siano sbarcati in un porto neutrale, col consenso dell'autorità del luogo, dovranno, salvo accordo contrario dello Stato neutrale con gli Stati belligeranti, essere tenuti in custodia dallo Stato neutrale in modo che non possano più prender parte alle operazioni di guerra.

Le spese di speditività e d'internamento saranno sostenute dallo Stato da cui dipendono i naufraghi, feriti o malati.

Art. 16

Dopo ciascun combattimento le due Parti belligeranti, in quanto gli interessi militari lo consentano, prenderanno le opportune misure per rintracciare i naufraghi, i feriti, i malati e per farli proteggere, così come i morti, contro il saccheggio ed i cattivi trattamenti.

Esse veglieranno a che il seppellimento, l'immersione o l'incenerimento dei morti sia preceduto da un attento esame dei loro cadaveri.

Art. 17

Ciascun belligerante spedirà, tosto che sia possibile, alle autorità del loro paese, della loro marina o della loro armata, le marche o i documenti militari d'identità trovati sui morti e lo stato nominativo dei feriti o malati da lui raccolti.

I belligeranti si terranno reciprocamente al corrente dell'internamento e dei mutamenti, come pure delle entrate negli ospedali e delle morti avvenute tra i feriti e i malati in loro potere. Essi raccoglieranno tutti gli oggetti di uso personale, valori, lettere, ecc., che saranno trovati nei vascelli catturati o abbandonati dai feriti o malati morti negli ospedali, per farli trasmettere agli interessati dalle autorità del loro paese.

Art. 18

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che fra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 19

I comandanti in capo delle flotte dei belligeranti dovranno provvedere ai particolari di esecuzione degli articoli precedenti, e ai casi non previsti, secondo le istruzioni dei loro Governi rispettivi e in conformità dei principî generali della presente Convenzione.

Art. 20

Le Potenze firmatarie prenderanno le misure necessarie per istruire le loro marine, specialmente il personale protetto, sulle disposizioni della Convenzione e per farle conoscere alle popolazioni.

Art. 21

Le Potenze firmatarie s'impegnano a prendere o a proporre alle loro legislature, in caso d'insufficienza delle loro leggi penali, le misure necessarie per reprimere, in tempo di guerra, gli atti individuali di spogliazione e di cattivi trattamenti verso feriti e malati delle marine, e per punire, come usurpazione d'insegne militari, l'uso abusivo dei segni distintivi designati all'art. 5 da parte di navi non protette secondo la presente Convenzione.

Essi si comunicheranno, per mezzo del Governo dei Paesi Bassi, le disposizioni concernenti tale repressione, al più tardi, nei cinque anni dopo la ratificazione della presente Convenzione.

Art. 22

In caso di operazioni di guerra tra le forze di terra e di mare dei belligeranti, le disposizioni della presente Convenzione non saranno applicabili che alle forze imbarcate.

Art. 23

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi contemplati dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 24

Le Potenze non firmatarie, che avranno accettato la Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906, sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'Archivio del detto Governo.

Quest'ultimo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 25

La presente Convenzione, debitamente ratificata, sostituirà, nei rapporti tra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899 per la applicazione alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra.

La Convenzione del 1899 resta in vigore nei rapporti fra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratificassero parimente la presente Convenzione.

Art. 26

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito, e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 27

Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 28

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni eseguito in virtù dello art. 23, cpv. 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (art. 24, cpv. 2) o di denuncia (art. 27, cpv. 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firma.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'Archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(*Sequono le firme*)

Stati contraenti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore	Sostituita dalla Convenzione del 1949 ¹⁾ dal
Austria-Ungheria	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Belgio	8 ago. 1910	7 ott. 1910	3 mar. 1953
Bolivia	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Brasile	5 gen. 1914	6 mar. 1914	
Cina (con riserva dell'art. 21)	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Cuba	22 feb. 1912	22 apr. 1912	
Danimarca	27 nov. 1909	26 gen. 1910	27 dic. 1951
Etiopia	5 ago. 1935	4 ott. 1935	
Finlandia	9 giu. 1922	8 ago. 1922	
Francia	7 ott. 1910	6 dic. 1910	28 dic. 1951
Germania	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Giappone	13 dic. 1911	11 feb. 1912	21 ott. 1953
Guatemala	13 apr. 1910	12 giu. 1910	14 nov. 1952

¹⁾ La Convenzione del 1949 (RU 1951, pag. 205) ha sostituito la presente Convenzione nei rapporti fra gli Stati contraenti che le hanno ratificate entrambe (art. 58 della Convenzione del 1949).

Stati contraenti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore	Sostituita dalla Convenzione del 1949 ¹⁾ dal
Haiti	2 feb. 1910	3 apr. 1910	
Lettonia	1° apr. 1922	31 mag. 1922	
Lussemburgo	5 set. 1912	4 nov. 1912	
Messico	27 nov. 1909	26 gen. 1910	29 apr. 1953
Nicaragua	16 dic. 1909	14 feb. 1910	
Norvegia	19 apr. 1910	18 giu. 1910	3 feb. 1952
Panama	11 set. 1911	10 nov. 1911	
Paesi Bassi	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Polonia	31 mag. 1935	30 lug. 1935	
Portogallo	13 apr. 1911	12 giu. 1911	
Romania	1° mar. 1912	30 apr. 1912	
Russia	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Salvador	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Spagna	18 mar. 1913	17 mag. 1913	4 feb. 1953
Stati Uniti d'America	27 nov. 1909	26 gen. 1910	
Svezia	10 lug. 1911	8 set. 1911	
Svizzera	12 mag. 1910	11 lug. 1910	21 ott. 1950
Tailandia (Siam)	12 mar. 1910	11 mag. 1910	

Traduzione dal testo originale francese ²⁾

CONVENZIONE INTERNAZIONALE

concernente

l'esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Conchiusa all'Aja il 21 dicembre 1904

Approvata dall'Assemblea federale il 22 dicembre 1905

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 26 marzo 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l'Imperatore della Cina; Sua Maestà l'Imperatore della Corea; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re dei Greci; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore

¹⁾ La Convenzione del 1949 (RU 1951, pag. 205) ha sostituito la presente Convenzione nei rapporti fra gli Stati contraenti che le hanno ratificate entrambe (art. 58 della Convenzione del 1949).

²⁾ Il testo originale è pubblicato nell'edizione francese di questa Collezione, Vol. 11, pag. 499.